

CAPITOLATO TECNICO
LIBRO MATRICOLA AUTO
COMUNE DI CHIETI

POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO

PER IL PERIODO DAL 28.02.2019 / 28.02.2022

LOTTO 3

CAPITOLATO TECNICO

Contraente

COMUNE DI CHIETI
Piazza Vitt. Emanuele II, 1
66100 CHIETI
P.IVA 00098000698

INDICE

Definizioni
Premessa Massimali
Condizioni Negoziali
<i>Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio</i>
<i>Art. 2 Assicurazioni Complementari</i>
<i>Art. 3 Decorrenza / Durata del contratto</i>
<i>Art. 4 Pagamento del Premio / Termini di rispetto</i>
<i>Art. 5 Polizza libro matricola</i>
<i>Art. 6 Estensione territoriale</i>
<i>Art. 7 Foro competente</i>
<i>Art. 8 Oneri fiscali</i>
<i>Art. 9 Rinvio alle norme di legge</i>
<i>Art. 10 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio</i>
<i>Art. 11 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte</i>
<i>Art. 12 Tariffe</i>
<i>Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari</i>
<i>Art. 13 Gestione del contratto</i>
Sezione n. 1 Responsabilità civile verso terzi – Condizioni di garanzia
<i>Art. 1 Oggetto dell'assicurazione</i>
<i>Art. 2 Esclusioni e rivalsa</i>
<i>Art. 3 Sospensione in corso di contratto</i>
<i>Art. 4 Risoluzione del contratto per il furto totale del veicolo</i>
<i>Art. 5 Cessazione del rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato</i>
<i>Art. 6 Sostituzione del contratto / del certificato / del contrassegno</i>
<i>Art. 7 Attestazione dello stato del rischio</i>
<i>Art. 8 Modalità per la denuncia dei sinistri</i>
<i>Art. 9 Gestione delle vertenze</i>
<i>Art. 10 Tariffe applicate</i>
Condizioni Aggiuntive
<i>Art. 11 Rinuncia alla rivalsa</i>
<i>Art. 12 Carico e scarico</i>
<i>Art. 13 Trasportati nella cabina a fianco del conducente su autocarri o motocarri o su altri veicoli non destinati comunque al trasporto di persone</i>
<i>Art. 14 Ricorso terzi</i>
<i>Art. 15 Responsabilità civile dei trasportati</i>
<i>Art. 16 Veicoli adibiti a trasporto con percorso limitato</i>
<i>Art. 17 Veicoli speciali per portatori di handicap</i>
<i>Art. 18 Imbrattamento della tappezzeria</i>
<i>Art. 19 Perdita delle chiavi</i>
<i>Art. 20 Spese di immatricolazione – spese di assicurazione rca – tassa di proprietà</i>
<i>Art. 21 Ripristino AirBag</i>
<i>Art. 22 Traino – Recupero veicolo</i>
<i>Art. 23 Caduta di aeromobili o di altri corpi volativi</i>
<i>Art. 24 Garanzia bagagli</i>
Sezione 2 Corpi veicoli terrestri – Garanzie incendio – furto – rapina Condizioni di garanzia
<i>Art. 1 Oggetto dell'assicurazione</i>
<i>Art. 2 Delimitazione dell'assicurazione</i>
<i>Art. 3 Esclusioni</i>

CAPITOLATO TECNICO
LIBRO MATRICOLA AUTO
COMUNE DI CHIETI

<i>Art. 4 Modalità di denuncia del sinistro</i>
<i>Art. 5 Riparazioni</i>
<i>Art. 6 Determinazione dell'ammontare dei danni al mezzo</i>
<i>Art. 7 Liquidazione dei danni al mezzo</i>
<i>Art. 8 Adeguamento delle somme assicurate</i>
Condizioni Aggiuntive
<i>Art. 9 Danni da bruciature e da fenomeno elettrico</i>
<i>Art. 10 Danni da eventi socio politici e naturali</i>
<i>Art. 11 Rottura cristalli</i>
<i>Art. 12 Rinuncia al diritto di surrogazione</i>
ELENCO MEZZI

CAPITOLATO TECNICO
LIBRO MATRICOLA AUTO
COMUNE DI CHIETI

DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue si intendono per:

ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione
POLIZZA:	i documenti che provano l'assicurazione
CONTRAENTE:	Comune di Chieti
COMPAGNIA/SOCIETÀ:	l'Impresa di Assicurazione aggiudicataria
PER LEGGE:	il D. Lgs. 209 del 07/09/2005 e la successiva normativa di attuazione
PER REGOLAMENTO:	Il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni
PER TARIFFA	La tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto
VEICOLO/MEZZO:	uno qualunque dei mezzi assicurati riportati nell' Allegato 1
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Compagnia al Contraente o ai Beneficiari in caso di sinistro
RISARCIMENTO:	la somma dovuta a Terzi in caso di sinistro
INCENDIO:	la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi ed autopropagarsi.
ESPLOSIONE:	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
SCOPPIO:	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuti ad esplosione
FURTO:	l'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi la detiene
RAPINA:	la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene
VALORE COMMERCIALE:	il valore del mezzo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d'epoca
DANNO TOTALE:	la perdita totale del mezzo. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro
DANNO PARZIALE:	il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro
SCOPERTO:	l'importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'assicurato, senza che egli possa assicurarlo presso altri a pena di decadenza di ogni diritto all'indennizzo
COMUNICAZIONI:	per comunicazione alla Società o al Broker si intendono tutte le comunicazioni

CAPITOLATO TECNICO
LIBRO MATRICOLA AUTO
COMUNE DI CHIETI

	e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, in merito a quanto stabilito dalle norme di legge effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, facsimile o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione
--	--

PREMESSA - MASSIMALI

Premesso che:

1. Nell' Allegato 1 è indicato l'intero parco veicoli a motore del Comune di Chieti
2. che lo stesso configura la situazione attuale, la quale potrà subire delle variazioni in corso d'anno, a seconda della movimentazione del parco automezzi del Contraente
3. i mezzi sono individuati, a seconda dei casi, per:
- marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio
- potenza fiscale e kw
- peso complessivo a pieno carico
- cilindrata
- classe di bonus/malus per le Autovetture
4. le garanzie Incendio e Furto si intendono operative solo quando è espressamente indicato, nell'apposita colonna, il valore commerciale di ciascun veicolo.

SI ASSICURA L'INTERO PARCO VEICOLI A MOTORE DEL COMUNE DI CHIETI IN BASE ALLE CONDIZIONI CHE SEGUONO:

1. I VEICOLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE M2 ED M3 SECONDO QUANTO PREVISTO DAL CODICE DELLA STRADA (VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE, AVENTI PIÙ DI OTTO POSTI A SEDERE OLTRE AL SEDILE DEL CONDUCENTE)
CON UN MASSIMALE COMPLESSIVO DI € 32.000.000,00
 - a) PER DANNI ALLA PERSONA € 30.000.000,00 PER SINISTRO INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DELLE VITTIME
 - b) PER DANNI ALLE COSE € 2.000.000,00 PER SINISTRO, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DELLE VITTIME

2. TUTTI GLI ALTRI VEICOLI:
CON UN MASSIMALE COMPLESSIVO PER SINISTRO DI € 7.290.000,00:
 - a) PER DANNI ALLA PERSONA € 6.070.000,00 PER SINISTRO INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DELLE VITTIME;
 - b) PER DANNI ALLE COSE € 1.220.000,00 PER SINISTRO, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DELLE VITTIME.

CONDIZIONI NEGOZIALI

NORME CONTRATTUALI COMUNI

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. In caso di dolo, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto.

ART.2 - ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente deve dare comunicazione con lettera raccomandata alla Compagnia della stipulazione delle altre assicurazioni per i medesimi rischi garantiti con la presente polizza.

ART. 3 - DECORRENZA/DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata di anni tre con decorrenza dalle ore 24:00 del 28.02.2019 e scadenza al 28.02.2022. Il contratto è soggetto a frazionamento semestrale, con scadenza al 28 febbraio e 28 agosto di ogni anno.

Alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdettato, senza obbligo di comunicazione fra le parti, continuerà comunque a produrre i suoi effetti fino alle ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale ulteriore copertura di 15 giorni cessa comunque nel momento in cui venga stipulato e perfezionato un nuovo contratto con altra Compagnia.

Si conviene tuttavia che le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto prima di ogni ricorrenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 150 (centocinquanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza annuale.

Allo scadere del presente contratto il Comune di Chieti si riserva, a proprio insindacabile giudizio la facoltà di prorogare il contratto per un tempo massimo di altri **120** giorni, agli stessi patti e condizioni.

ART. 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO - TERMINI DI RISPETTO

Il Contraente è tenuto a pagare, a parziale deroga dell'art. 1901 c.c.:

- la prima rata di premio entro **60** (sessanta) giorni dalla data di decorrenza del contratto;
- le rate successive alla prima (incluso eventuali periodi di proroga) entro **60** (sessanta) giorni dalla data di scadenza.

Trascorsi i termini sopra indicati, fermo quanto disposto all'articolo della presente polizza inerente alla "clausola broker", la garanzia si riterrà sospesa e si intenderà riattivata dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme comunque le scadenze contrattuali convenute.

Per la seconda rata, l'importo è determinato in base al consuntivo dell'anno precedente.

ART. 5 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. I nuovi mezzi acquistati dal Comune di Chieti nel corso di validità del contratto assicurativo saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi e alle medesime condizioni della presente polizza. Per i mezzi soggetti alla forma "Bonus - Malus" le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito. Le esclusioni di veicoli, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Compagnia del certificato e del contrassegno. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio, attiva o

CAPITOLATO TECNICO
LIBRO MATRICOLA AUTO
COMUNE DI CHIETI

passiva, relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, dovrà essere versata per ogni annualità assicurativa entro 90 gg. dalla data di emissione dell'appendice di regolazione da parte della Compagnia.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta la Compagnia deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 gg., trascorso il quale la Compagnia eserciterà nei confronti del Contraente diritto di rivalsa totale o parziale per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio.

ART. 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca e dell'Ungheria. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Compagnia è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La Garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, la Compagnia risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia; la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto agli artt. 1 delle CONDIZIONI NORMATIVE e ART. 2 delle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione

ART. 7 - FORO COMPETENTE

Foro competente per l'esecuzione del presente contratto deve intendersi il Tribunale dove ha sede il Contraente.

ART. 8 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 10 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Alla fine di ogni periodo assicurativo annuo la Società si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di disporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

ART. 11 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

ART. 12 - TARIFFE

L'Impresa, per tutta la durata del presente contratto, si impegna ad applicare le tariffe offerte in sede di gara, limitandosi pertanto a modificare il premio a ciascuna scadenza annuale di polizza in funzione del miglioramento/peggioramento delle classi di merito.

CAPITOLATO TECNICO
LIBRO MATRICOLA AUTO
COMUNE DI CHIETI

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010. Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l'Ente Contraente, avuta notizia dell'inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 14 - CLAUSOLA BROKER – NON MODIFICABILE

Il Comune di Chieti dichiara di essere assistito dalla Società **Mediass SpA** (piazza Ettore Troilo, 12 – 65127 Pescara), quale Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, iscritto al R.U.I. con n° B000190757.

Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti, tramite la Società Mediass SpA e in particolare:

- a) la Compagnia/Società darà preventiva comunicazione alla Mediass SpA affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- b) ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, anche se le stesse possono essere trasmesse per il tramite della Mediass SpA, le comunicazioni fatte alla Compagnia/Società dalla Mediass SpA, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dalla Mediass SpA e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia/Società, prevarranno queste ultime. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia/Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Compagnia/Società stessa;
- c) la Compagnia/Società, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva o, se del caso, dalla stipula del contratto o, comunque, dalla richiesta di emissione del presente contratto o di eventuali appendici di variazione concordate, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere alla Mediass SpA la quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi;
- d) la polizza e le appendici emesse dalla Compagnia/Società ed inviate alla Mediass SpA, dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento. Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Compagnia/Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
- e) il Contraente effettuerà il pagamento dei premi o delle rate di premio alla Mediass SpA e il pagamento stesso sarà considerato, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 c.c., come effettuato alla Compagnia/Società. La Mediass SpA si dichiara debitore in proprio verso la Compagnia/Società degli importi a tal titolo incassati dal Contraente e si impegna a corrispondere gli stessi alla Compagnia/Società entro il giorno 10 del mese successivo alla data di effettivo incasso, così come risultante dalla relativa comunicazione che il broker invierà alla Compagnia;
- f) nel caso in cui le parti contrattuali concordino una variazione di polizza la Mediass SpA comunicherà tramite mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa, la decorrenza di garanzia, che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nell'appendice contrattuale. Tale data sarà quella di inizio garanzia anche se non saranno ancora stati emessi e/o perfezionati i documenti contrattuali e anche se, in deroga all'art. 1901 primo comma c.c., nessun premio o deposito sarà stato corrisposto dal Contraente. In ogni caso, la Mediass SpA, fermo l'obbligo del Contraente al pagamento dei premi, si dichiara debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, verso la Compagnia/Società degli importi afferenti eventuali comunicazioni di incasso effettuate alla Compagnia/Società anche se da lui materialmente non incassati, nel limite di una somma pari a tanti trecentosessantesimi del premio annuo concordato, quanti sono i giorni intercorsi tra la

CAPITOLATO TECNICO
LIBRO MATRICOLA AUTO
COMUNE DI CHIETI

data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima. Sono comunque dovute le imposte eventualmente già anticipate;

- g) nel caso di contratti ripartiti fra più Compagnie la Mediass SpA gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici;
- h) la presente clausola avrà efficacia per tutta la durata dell'incarico di brokeraggio e, in mancanza di attribuzione del servizio a nuovo broker, sino alla scadenza del presente contratto, incluse proroghe, riforme e/o sostituzioni.
- i) la Mediass SpA provvederà ad inviare alla Compagnia/Società di Assicurazione regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia/Società comunicherà alla Mediass SpA il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
- j) la Compagnia e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. La Compagnia comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

SEZIONE N. 1: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

CONDIZIONI DI GARANZIA

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. La Compagnia inoltre assicura i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati nelle Condizioni AGGIUNTIVE della presente sezione. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni AGGIUNTIVE della presente sezione. Si intende compreso in garanzia, relativamente ai rimorchi e carrelli, il rischio della sosta.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari finali previste nel regolamento particolare di gara.

ART. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida, a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se a fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Art.186, 187 del D.LGS.30/4/92 n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 3 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

La sospensione non si applica ai contratti amministrati a libro matricola.

ART. 4 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO TOTALE DEL VEICOLO

Ai sensi dell'articolo 122 comma 3 del Codice, in caso di furto totale del veicolo/natante, il rapporto assicurativo relativo al medesimo è risolto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ai sensi dell'art. 283 del Codice. Il Contraente / Assicurato ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione all'Impresa di copia della denuncia alle Autorità.

ART. 5 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione

CAPITOLATO TECNICO
LIBRO MATRICOLA AUTO
COMUNE DI CHIETI

della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. L'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno. Per i contratti di durata inferiore all'anno, l'Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all'Impresa della cessazione di rischio.

ART. 6 – SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO, DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione del contratto, nel calcolo della prima rata di premio della polizza sostitutiva verrà effettuato eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostituita.

Relativamente alla garanzia RCA, qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o del contrassegno, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento di esecuzione della Legge.

ART. 7 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Compagnia deve rilasciare al Contraente una attestazione per ciascun veicolo assicurato che contenga:

- la denominazione della Compagnia;
- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa del veicolo assicurato o quando questa sia prescritta;
- la forma di tariffa utilizzata per ciascun veicolo;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso dei veicoli per i quali sia prevista ad ogni scadenza annuale variazione di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'Assicurato;
- la firma dell'assicuratore.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

L'impresa non rilascia l'attestazione del caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che avviano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

ART. 8 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'ISVAP, deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro, così come richiesto nel modulo stesso e deve essere presentata alla Compagnia ai sensi dell'art. 143 del D.L. n.209 del 07/09/2005.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio della documentazione o atti giudiziari, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

CAPITOLATO TECNICO
LIBRO MATRICOLA AUTO
COMUNE DI CHIETI

ART. 9 - GESTIONE DELLE VERTENZE

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

ART. 10 – TARIFFE APPLICATE

BONUS / MALUS – La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus / Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1^a alla 18^a classe determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.93 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dello 08/05/1993 e in base alla circolare ISVAP n. 555/D del 17/05/2005.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: il periodo inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; periodi successivi, hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' – Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose – esclusi i carrelli ed i ciclomotori – per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%. Si intendono applicate le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 08.05.1993 e in base alla circolare ISVAP n. 555/D del 17/05/2005.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(SEMPRE OPERANTI, AD ESTENSIONE, DEROGA O PARZIALE DEROGA DI QUANTO PREVISTO NELLE CONDIZIONI DI GARANZIA DELLA PRESENTE SEZIONE)

ART. 11 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 delle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione, RINUNCIA AD AVVALERSI DELL'AZIONE DI RIVALSA in tutti i casi in cui le compete AD ECCEZIONE DELLE SEGUENTI IPOTESI:

- 1) qualora il sinistro si verifichi durante l'operatività della sospensione o del ritiro della patente, fatta eccezione per i casi in cui:
 - il mezzo assicurato sia condotto al momento del sinistro, da persona che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (quando previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente di guida,
 - il mezzo assicurato sia condotto al momento del sinistro, da persona con patente scaduta salvo che non venga rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo, fermo il diritto da parte dell'Impresa di esercitare comunque la rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo.
- 2) Nel caso in cui, la patente non abiliti alla guida del veicolo assicurato a norma delle vigenti disposizioni di legge.
- 3) Qualora il sinistro si verifichi durante il periodo di scopertura della garanzia per mancato o ritardato pagamento del premio.

ART. 12 - CARICO E SCARICO (LIMITATAMENTE AI VEICOLI PER TRASPORTO COSE)

La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo o coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

ART. 13 - TRASPORTATI NELLA CABINA A FIANCO DEL CONDUCENTE SU AUTOCARRI O MOTOCARRI O SU ALTRI VEICOLI NON DESTINATI COMUNQUE AL TRASPORTO DI PERSONE

La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni da lesioni personali involontariamente cagionati ai terzi trasportati dalla circolazione del veicolo stesso. L'assicurazione copre anche la responsabilità del conducente per gli stessi danni, a condizione che la circolazione avvenga col consenso di chi ha diritto di disporre del veicolo.

ART. 14 - RICORSO TERZI

La copertura è estesa al ricorso dei terzi in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio del veicolo assicurato. La Compagnia risponde fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 (cinquecentomila//) dei danni materiali e diretti cagionati dal sinistro a persone, animali e cose di terzi. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

CAPITOLATO TECNICO
LIBRO MATRICOLA AUTO
COMUNE DI CHIETI

Sono comunque esclusi:

- a) i danni da inquinamento e contaminazione;
- b) i danni contemplati dall'assicurazione obbligatoria.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in polizza.

ART. 16 – VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO CON PERCORSO LIMITATO

Per i veicoli adibiti a trasporto con percorso limitato, la garanzia deve essere operante anche quando effettuano occasionali trasporti e/o percorsi diversi da quanto indicato nel libretto di circolazione.

ART. 17 – VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

ART. 18 – IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA

L'Impresa rimborsa all'Assicurato, purchè documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada comprovato con attestati di pubbliche autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

ART. 19 – PERDITE DELLE CHIAVI

L'impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

ART. 20 – SPESE DI IMMATRICOLAZIONE – SPESE DI ASSICURAZIONE RCA – TASSA DI PROPRIETA'

La garanzia opera in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

L'Impresa rimborsa all'Assicurato:

- l'importo massimo di € 300,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo;
- l'importo pari a 1/360 del premio netto annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purchè prestata dall'Impresa, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque la data di comunicazione dell'autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia RCA;
- l'importo pari a 1/360 di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

La garanzia non opera qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

ART. 21 – RIPRISTINO AIRBAG

Limitatamente alle autovetture, l'Impresa rimborsa all'Assicurato, purchè documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di € 520,00.

CAPITOLATO TECNICO
LIBRO MATRICOLA AUTO
COMUNE DI CHIETI

ART. 22 – TRAINO – RECUPERO VEICOLO

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato
- dover essere sollevato e poi trainato
- dover essere rimesso sulla sede stradale

la Società rimborserà, purchè documentate, le spese di traino fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale dell'assicurato o sua autocarrozzeria di fiducia e/o le spese di recupero del veicolo, nel limite dell'importo di € 1.000,00 per singolo evento.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

ART. 23 – CADUTA DI AEROMOBILI O DI ALTRI CORPI VOLATILI

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche se non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie, possono cagionare alle cose assicurate.

ART. 24 – GARANZIA BAGAGLI

La Società si obbliga ad indennizzare nei limi e alle condizioni che seguono, i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale che comporti la perdita totale/parziale del veicolo assicurato.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà del conducente e dei trasportati, intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale esclusi denaro / preziosi / titoli.

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento e con il limite di € 3.000,00 per anno assicurativo.

SEZIONE N.2 CORPI VEICOLI TERRESTRI

GARANZIE INCENDIO - FURTO - RAPINA CONDIZIONI DI GARANZIA

(LIMITATAMENTE AI VEICOLI INDICATI NELL'ALLEGATO ELENCO PER I QUALI È PREVISTA UNA SOMMA ASSICURATA E PER I MEZZI INSERITI SUCCESSIVAMENTE PER I QUALI NE SIA RICHIESTA LA GARANZIA)

ART 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni che seguono, dei danni materiali e diretti subiti dai mezzi (completi di eventuali accessori ed apparecchiature stabilmente fissati sui mezzi stessi) iscritti nel libro matricola, a seguito di:

- incendio con sviluppo di fiamma;
- esplosione del carburante contenuto nel serbatoio;
- scoppio del serbatoio;
- azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- furto totale o parziale, consumato o tentato e rapina, compresi i danni prodotti al mezzo, nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina del mezzo stesso

Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto o alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione urto o ribaltamento.

ART 2 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Si intendono compresi in garanzia gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sul mezzo assicurato, sempreché il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.

ART 3 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- b) causati da eruzioni vulcaniche terremoti trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti.
- c) verificatisi in occasione di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività;
- d) verificatisi in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia dei mezzi assicurati.

ART 4 - MODALITÀ DI DENUNCIA DEL SINISTRO

I sinistri devono essere denunciati alla Compagnia entro 10 giorni da quando l'assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

ART 5 - RIPARAZIONI

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, il Contraente non deve provvedere a riparazione nei 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preventivo consenso della Compagnia.

Trascorso il termine di 3 (tre) giorni, il contraente ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione della Compagnia i residui e le tracce del sinistro.

ART 6 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI DANNI AL MEZZO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il mezzo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tenere conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.

L'imposta sul Valore Aggiunto (IVA) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all'autoveicolo in occasione della riparazioni.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore del mezzo al momento del sinistro, la Compagnia risponde del danno in proporzione della parte suddetta.

ART 7 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL MEZZO

La liquidazione del danno al mezzo ha luogo mediante accordo tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente.

I periti in caso di disaccordo ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale il convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede il Broker cui è assegnata la polizza.

I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

ART 8 - ADEGUAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE

In occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza, escluso l'eventuale rateo iniziale, l'Impresa adeguerà le somme assicurate:

- per il veicolo al valore riportato dall'Eurotax giallo o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato;
- per gli eventuali accessori (il cui valore è compreso nella somma assicurata per il veicolo) e per gli apparecchi (assicurati con indicazione dello specifico valore), applicando una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del veicolo.

Ad ogni scadenza annuale della polizza, l'Impresa determinerà il nuovo premio.

L'adeguamento verrà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.

La quietanza rilasciata alla scadenza annuale riporterà i nuovi valori assicurati.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(SEMPRE OPERANTI, AD ESTENSIONE, DEROGA O PARZIALE DEROGA DI QUANTO PREVISTO NELLE CONDIZIONI DI GARANZIA DELLA PRESENTE SEZIONE)

ART 9 – DANNI DA BRUCIATURE E DA FENOMENO ELETTRICO

La Compagnia indennizza i danni derivanti da bruciature verificatesi in assenza di incendio ed i danni causati agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatisi, fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per evento.

ART 10 - DANNI DA EVENTI SOCIO POLITICI E NATURALI

A parziale deroga dell'art. 3 delle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi quelli da incendio, verificatesi in conseguenza di trombe, uragani, tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, terremoti, smottamenti di terreno, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo.

La presente garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 100,00 per ciascun sinistro.

ART 11 – ROTTURA CRISTALLI

Sono comprese in garanzia, le spese per la sostituzione dei Cristalli a seguito di Rottura, da qualunque evento causata, con il massimo risarcimento per sinistro pari a Euro 350,00.

ART 12 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Compagnia rinuncia, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

CAPITOLATO TECNICO
LIBRO MATRICOLA AUTO
COMUNE DI CHIETI

ELENCO MEZZI COMUNE DI CHIETI

N.	TARGA	TIPOLOGIA DEL MEZZO	MODELLO	Q.LI	POSTI	HP/CAV	ANNO IMM.NE	VALORE INCENDIO E FURTO
1	ACB791	MACCH.OPERATR.SEMOV.	SAMPIERANA SPA				1999	
2	ADG437	MACCH.OPERATR.SEMOV.	SAMPIERANA SPA				2003	
3	ADG456	MACCH.OPERATR.SEMOV.	CASE 580/SM				2003	
4	AFK258	MACCH.OPERATR.SEMOV.	BENFRA BFM 8512				1993	
5	AFR207	MACCH.OPERATR.SEMOV.	CNH FRANCE				2007	
6	AGA363	MACCH.OPERATR.SEMOV.	LAMBORGHINI				2007	
7	AJ561RN	AUTOCARRO	IVECO	50			1995	
8	AL072FA	AUTOBUS	MERCEDES		12		1997	
9	AL369EZ	AUTOBUS	MERCEDES		32		1996	
10	AL649FB	AUTOCARRO	PIAGGIO	63			1997	
11	AL850EZ	AUTOBUS	MERCEDES	37			1996	
12	AM016GZ	AUTOCARRO	FIAT FIORINO	16			1996	
13	AM160EH	AUTOVETTURA	INNOCENTI			12	1997	
14	AY82972	QUADRICICLO	PIAGGIO POKER	13			2001	
15	BC874DP	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO			13	1999	
16	BD749P	TRATTRICE AGRICOLA		35			2008	
17	BF040P	TRATTRICE AGRICOLA	FIAT			50	1994	
18	BK07978	MOTOCICLO	APRILIA			3	2005	
19	BK07979	MOTOCICLO	APRILIA			3	2006	
20	BN986NE	AUTOBUS			41		2000	
21	BN987NE	AUTOBUS	IVECO CACCIAMALI		18		2000	
22	BR026AY	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO			14	2001	
23	BT970DE	AUTOCARRO	FIAT PANDA	11			2001	
24	BT971DE	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	12			2001	
25	BW200BB	AUTOVEICOLO SPECIALE	DAIMLERCHRISLER	35			2002	
26	CD609CP	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO			14	2003	
27	CD617CP	AUTOVETTURA						
28	CD679CP	AUTOVETTURA	FIAT PANDA			13	2003	

CAPITOLATO TECNICO
LIBRO MATRICOLA AUTO
COMUNE DI CHIETI

29	CE991ZB	AUTOVETTURA	FIAT PANDA				2003	
30	CH012712	RIMORCHIO	DI CREDICO	47			2007	
31	CH013116	RIMORCHIO	DI CREDICO	42			2008	
32	CH177956	AUTOVEICOLO SPECIALE		16			1980	
33	CH307887	AUTOSCALA	FIAT AUTO	35			1988	
34	CH334873	AUTOVETTURA	FIAT AUTO	11			1990	
35	CH407480	AUTOVETTURA	FIAT UNO			12	1994	
36	CJ698RE	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO			14	2004	
37	CN991YH	AUTOCARRO	FIAT DOBLO	20			2005	
38	CN992YH	AUTOCARRO	FIAT DOBLO	20			2005	
39	CP300HD	AUTOVETTURA	FIAT STILO			17	2004	
40	CP981HC	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO			14	2004	
41	CP986HC	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO			14	2004	
42	CS735MP	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO			14	2004	
43	CS746MP	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO'			15	2004	
44	CY18745	QUADRICICLO	PIAGGIO POKER	15			2006	
45	CY18746	TRICICLO	PIAGGIO	13			2006	
46	DB027LL	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO			15	2004	
47	DD296TR	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER 585LP	16			2006	
48	DD751WE	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	30			2007	
49	DD752WE	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	30			2007	
50	DF109VL	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	21			2007	
51	DF110VL	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	33			2007	
52	DF113VL	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	35			2007	
53	DF114VL	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	20			2007	
54	DF115VL	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	21			2007	
55	DF116VL	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	21			2007	
56	DF191VL	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO			15	2007	
57	DF195VL	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO			15	2007	
58	DF196VL	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO			14	2007	
59	DF197VL	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO			15	2007	
60	DF198VL	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO			14	2007	
61	DF199VL	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO			15	2007	
62	DF200VL	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO			14	2007	
63	DG479ZS	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4			14	2007	
64	DG485ZS	AUTOVETTURA	FIAT PANDA			13	2007	
65	DG486ZS	AUTOVETTURA	FIAT PANDA			13	2007	
66	DG937EH	AUTOVETTURA	ALFA ROMEO			18	2005	

CAPITOLATO TECNICO
LIBRO MATRICOLA AUTO
COMUNE DI CHIETI

67	DH911LX	AUTOBUS	TOMASSINI		41		2007	
68	DJ800XS	AUTOVEICOLO SPECIALE	NISSAN IBERICA CABSTAR	35			2007	
69	DL466FZ	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER 585LP	16			2007	
70	DL467FZ	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER	16			2007	
71	DL635FZ	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER 4WD	16			2007	
72	DL636FZ	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER 4WD	16			2007	
73	DM615MH	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER 585LP	16			2008	
74	DS589NS	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER MAXXI	22			2008	
75	DT606JB	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER 585LP	15,5			2008	
76	DT777EX	AUTOCARRO	IVECO 65C/E4	16			2008	
77	X48245	CICLOMOTORE	PIAGGIO			1	2011	
78	X48246	CICLOMOTORE	PIAGGIO			1	2011	
79	YA03108	MOTOCICLO	MOTO GUZZI			10	1997	
80	YA03109	MOTOCICLO	MOTO GUZZI			10	1997	
81	YA03111	MOTOCICLO	MOTO GUZZI			10	1997	
82	YA03112	MOTOCICLO	MOTO GUZZI			10	1997	
83	YA03113	MOTOCICLO	MOTO GUZZI			10	1997	
84	YA903AD	AUTOVEICOLO SPECIALE	FIAT PANDA	15			2007	
85	YA904AD	AUTOVEICOLO SPECIALE	FIAT ELEVOX	35			2004	
86	YA910AD	AUTOVEICOLO SPECIALE	FIAT PUNTO			15	2007	
87	YA369AF	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO			15	2018	13.224,00
88	YA370AF	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO			15	2018	
89	YA911AD	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO			14	2002	

CAPITOLATO TECNICO
LIBRO MATRICOLA AUTO
COMUNE DI CHIETI

La presente polizza è stata emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il giorno a
.....

Formano parte integrante della polizza n. ... fogli dattiloscritti.

LA COMPAGNIA

IL CONTRAENTE

.....

.....

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza, di Euro
(.....) è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi alle ore
..... in

IL BROKER / ESATTORE

CAPITOLATO TECNICO
LIBRO MATRICOLA AUTO
COMUNE DI CHIETI